



BERGAMO E ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI

EGREGI SIGNORI

CLIENTI

LORO SEDI

Circolare Informativa, cessioni prodotti agricoli ed alimentari

Bergamo, 24 ottobre 2012

La presente per informarVi in merito alle novità introdotte dall'art.62 del DL 1/2012 (Decreto Liberalizzazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 27/2012, relativamente ai contratti ed alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli ed alimentari.

Le nuove regole, entrate in vigore in data odierna, sono state introdotte al fine di combattere l'uso di pratiche commerciali scorrette e l'imposizione di termini di pagamento eccessivamente lunghi da parte della Grande Distribuzione Organizzata che sfrutta la propria forza commerciale nei confronti dei produttori agroalimentari.

Le disposizioni più rilevanti sono le seguenti:

- I contratti di fornitura devono essere scritti e sottoscritti dalla parti, e devono indicare durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento
- I tempi di pagamento hanno un termine massimo, decorso il quale scatta in automatico l'applicazione di interessi di mora
- Sono vietate le pratiche commerciali scorrette
- La violazione delle norme (appurata da un Giudice a seguito di denuncia della controparte, dalla AGCM a seguito di accertamento d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato) determina una sanzione fino a 20.000 euro per quanto concerne la forma dei contratti, fino a 3.000 euro per quanto riguarda le pratiche commerciali e fino a 500.000 euro per quanto riguarda i termini di pagamento.

Le nuove regole si applicano alle fattispecie aventi le seguenti caratteristiche:

Tipologia di prodotti:

1. prodotti agricoli: i prodotti dell'allegato I di cui all'articolo 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (vedi elenco A)

- prodotti alimentari: i prodotti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (vedi elenco B)

Tipologia di transazioni commerciali:

Relazioni commerciali tra operatori economici, esclusi quindi le transazioni con soggetti privati. Sono inoltre escluse le cessioni di prodotti istantanee, le cessioni effettuate dai soci di cooperative agricole alle cooperative stesse, le cessioni effettuate ai soci di organizzazioni di produttori.

Territorialità:

Consegne di prodotti che avvengano nel territorio della Repubblica Italiana. Quindi anche gli acquisti intracomunitari e le importazioni da paesi extra UE soggiacciono alle nuove regole.

Le norme recepiscono Regolamento CE 593/2008 e dovrebbero pertanto applicarsi anche alle cessioni di prodotti con operatori UE, ancorché la consegna avvenga fuori dal territorio italiano. Non è conosciuto il grado di recepimento negli altri stati UE.

Applicabilità:

In riferimento ai contratti già stipulati antecedentemente alla data di decorrenza del 24.10.2012, viene stabilito un termine di tolleranza (fino al prossimo 31.12.2012, applicabile alla generalità dei casi fatta eccezione per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie da cui discendono diversi termini per la stipula dei contratti stessi) entro il quale le parti devono provvedere ad adeguarsi alle nuove disposizioni previste dal DL liberalizzazioni.

Nello specifico:

Il Decreto attuativo predisposto dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dello sviluppo economico, la cui versione finale è datata 19.10.2012, fornisce alcune indicazioni per la corretta applicazione delle disposizioni dell'art.62, senza peraltro essere esaustivo e completo.

Forma scritta: qualsiasi forma di comunicazione scritta anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti di cui sopra.

Elementi essenziali (durata, quantità, caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e pagamento): possono anche non essere contenuti nei contratti purché siano indicati nei documenti antecedenti e/o conseguenti agli stessi contratti (quali ordini di acquisto, documenti di trasporto o consegna, fatture). In tali documenti è però inoltre necessario che vi sia il riferimento ai contratti nonché la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27."

Sottoscrizione: può essere evitata solo in presenza di situazioni qualificabili come equipollenti alla firma, idonee a dimostrare la riferibilità di un documento scritto ad un determinato soggetto: dovrebbero pertanto essere idonei a dimostrare la provenienza del contratto, ma anche dei documenti sostitutivi, gli scambi di racc.te, di email, di fax.

Termini di pagamento: il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, è 30 giorni per i prodotti deteriorabili e 60 giorni per quelli non deteriorabili.

Certezza della data di ricevimento della fattura: la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di racc.ta AR, di Posta Elettronica Certificata, o di altro mezzo equivalente previsto dalla vigente normativa fiscale (il Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 e la seguente circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 45 del 19 ottobre 2005 qualificano come equivalenze ogni altro mezzo che assicura la trasmissione della fattura per via elettronica, ossia invio mediante l’utilizzo di posta elettronica, telefax, via modem). In mancanza di data certa di ricevimento della fattura, vale la data di consegna dei prodotti.

Necessità di fatture separate: nel caso la cessione riguardi più tipologie di prodotti, il cedente è tenuto ad indicare gli elementi essenziali per ciascuna tipologia di prodotto. E’ consigliabile procedere con la fatturazione separata nel caso di vendita sia di prodotti deteriorabili che non deteriorabili tenuto conto dei diversi termini di pagamento.

Interessi: decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, senza bisogno di un atto di costituzione in mora (art. 1219 c.c.). Sono pari agli interessi di mora previsti dal D.Lgs.231/2002 maggiorati di due punti percentuali. Gli interessi di mora non possono essere esclusi da un’apposita clausola contrattuale inserita ex ante all’interno del contratto di cessione del prodotto in oggetto, ed in base alla versione finale del decreto attuativo non possono essere ridotti contrattualmente (neppure ad un importo che comunque non fosse iniquo per il creditore, come risultava dalla prima stesura del Decreto).

Lo Studio resta a disposizione per l’analisi degli specifici casi e per ogni chiarimento.

Cordiali saluti

Studio Bergamo e Associati

ALLEGATO A

Elenco dei “prodotti agricoli”

Numeri della nomenclatura di Bruxelles | Denominazione dei prodotti |

Capitolo 1 | Animali vivi |

Capitolo 2 | Carni e frattaglie commestibili |

Capitolo 3 | Pesci, crostacei e molluschi |

Capitolo 4 | Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale |

Capitolo 5 |

05.04 | Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci |

05.15 | Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana |

Capitolo 6 | Piante vive e prodotti della floricoltura |

Capitolo 7 | Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci |

Capitolo 8 | Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni |

Capitolo 9 | Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903) |

Capitolo 10 | Cereali |

Capitolo 11 | Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina |

Capitolo 12 | Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi |

Capitolo 13 |

ex 13.03 | Pectina |

Capitolo 15 |

15.01 | Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso |

15.02 | Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo" |

15.03 | Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati |

15.04 | Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati |

15.07 | Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati |

15.12 | Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati |

15.13 | Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati |

15.17 | Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali |

Capitolo 16 | Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi |

Capitolo 17 |

17.01 | Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido |

17.02 | Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati |

17.03 | Melassi, anche decolorati |

17.05 | Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglia), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione |

Capitolo 18 |

18.01 | Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto |

18.02 | Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao |

Capitolo 20 | Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante |

Capitolo 22 |

22.04 | Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole |

22.05 | Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle) |

22.07 | Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate |

ex 22.08 | Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande |

22.10 | Aceti commestibili e loro succedanei commestibili |

Capitolo 23 | Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali |

Capitolo 24 |

24.01 | Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |

Capitolo 45 |

45.01 | Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato |

Capitolo 54 |

54.01 | Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati) |

Capitolo 57 |

57.01 | Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

ALLEGATO B

Definizione di “alimento”

Ai fini del presente regolamento si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani.

Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE e 98/83/CE.

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE (1) e 92/73/CEE (2);
- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio(3);
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4);
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.